Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 luglio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1954, n. 455.

Autorizzazione della spesa di lire 30 milioni per il completamento del Tempio votivo dell'internato ignoto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trenta milioni quale concorso dello Stato nella spesa per il completamento del Tempio votivo dell'internato ignoto in Padova.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Padova.

La spesa di lire trenta milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si farà fronte con riduzione dal capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo; di conseguenza è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 806, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 26 giugno 1954, n. 456.
Interpretazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 26 giugno 1954, n. 457.
Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'art. 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 71 e dall'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 28 giugno 1954, n. 458.
Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di tre mesi, per la liquidazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, previsto dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 409, è portato a otto mesi.

Art. 2.

E' autorizzata la erogazione della somma di lire 80 milioni per far fronte alle ulteriori spese di liquidazione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 3.

Alla spesa di cui al precedente art. 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 luglio 1954, n. 459.

Concessione di un contributo straordinario al Comitato esecutivo nazionale per la celebrazione del VII centenario della nascita di Marco Polo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 80.000.000 a favore del Comitato esecutivo nazionale per la celebrazione del VII centenario della nascita di Marco Polo.

Alla copertura dell'onere di cui sopra sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 6 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 460.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale ad indirizzo mercantile « E. Guala » di Bra (Cuneo).

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale ad indirizzo mercantile « E. Guala » di Bra (Cuneo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 461.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Anagni (Frosinone).

N. 461 Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Anagni (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 462.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Boselli » di Savona.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Boselli » di Savona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 463.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ozieri (Sassari).

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ozieri (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 464.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « Pitagora » di Taranto viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 40.000, in titoli di Stato, disposta al fine di aumentare il patrimonio della borsa di studio « dott. Fortunato Mastrocinque », istituita presso la detta Cassa scolastica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 465.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale statale « Q. Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale statale « Q. Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 30.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio triennale intitolato al nome del sig. Federico Bona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1952, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1952, registro n. 53, foglio n. 56, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Vista la lettera della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro in data 4 maggio 1954, con la quale si chiede la sostituzione nel Consiglio dell'Ordine del cavaliere del lavoro Luigi Del Gaizo, deceduto, con l'ing. Leone Castelli, quale rappresentante della detta Federazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro ing. Leone Castelli è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » in sostituzione del cavaliere del lavoro Luigi Del Gaizo, deceduto, in rappresentanza della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

VILLABRUNA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1954
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 208

(3388)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1954.

Sostituzione di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1949, col quale è stato costituito presso il Ministero dei trasporti a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di esso e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1954, n. 105878, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto che il dott. Attilio Nardi venga nominato componente, quale rappresentante dello stesso Ministero, del Comitato anzidetto, in sostituzione del dott. Ferdinando Squitieri;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero del tesoro, del Comitato sopraspecificato, costituito presso il Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. Ferdinando Squitieri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1954
Registro n. 92 *Presidenza, foglio n.* 150

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Dogliola, San Giovanni Lipioni e Tufillo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Dogliola, San Giovanni Lipioni e Tufillo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Dogliola, San Giovanni Lipioni e Tufillo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 54. — LESEN

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1954.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1954;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1954 è composto dei signori:

Bianco rag. Biagio: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bossi dott. Pietro: in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico: in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Roma, addì 16 giugno 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3486)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1954.

Nomina di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1952-1956;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1953, relativo al collocamento a riposo del dott. Guido Polacco, direttore generale dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1954, relativo alla nomina del dott. Alberto Campailla a direttore generale dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Alberto Campailla, direttore generale del naviglio, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1954
Registro n. 24 *Marina mercantile, foglio n.* 218. — BONATTI

(3449)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1954.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stato istituito l'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della pesca » di Ancona ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, con il quale è stato approvato un nuovo statuto dell'Ente, che ha assunto la denominazione di Ente autonomo « Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 11 dello statuto vigente;

Vista la lettera in data 12 giugno 1954, del presidente dell'Ente anzidetto, con cui viene proposto per l'incarico il dott. Carlo Mattioli;

Sentita la Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, costituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno,

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo Mattioli di Giacomo, è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona, Mostra-mercato internazionale della pesca ed attività affini », con sede in Ancona.

Roma, addì 3 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « Foire de Clermont Ferrand » (Francia) dal 3 al 13 settembre 1954.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Viste le note scambiate fra l'Italia e la Francia in data 26 settembre 1949, in materia di proprietà industriale;

Vista la domanda del consigliere commerciale dell'Ambasciata di Francia a Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Foire de Clermont Ferrand » dal 3 al 13 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XXXII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », che avrà luogo a Milano dal 27 novembre all'8 dicembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente della « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » che avrà luogo a Milano dal 28 agosto al 15 novembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1954.

Approvazione di due tariffe di assicurazione per partecipanti ad ex fondi di previdenza della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita a favore di parte del proprio personale;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, a favore del personale dipendente che abbia fatto parte dei fondi di previdenza aziendale:

Tariffa 11R(m), relativa all'assicuzione, a premio unico, con opzione a scadenza di una rendita vitalizia differita pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, con restituzione del premio pagato in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 11R(f), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita differita pagabile in caso di vita dell'assicurata ad un'epoca prestabilita, con restituzione del premio pagato in caso di premorienza dall'assicurata stessa.

Roma, addì 8 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1954.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa agricola « Idroscalo Magliana », con sede in borgata Magliana-Trullo (Roma), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa agricola « Idroscalo Magliana », con sede in borgata Magliana-Trullo (Roma), dalle quali si rilevano gravi irregolarità amministrative e lo stato di grave insolvenza dell'ente;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, giusta il disposto dell'art. 10 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 196 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa agricola « Idroscalo Magliana », con sede in borgata Magliana-Trullo (Roma), costituita con atto 6 febbraio 1953 del notaio Giovanni Marini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il prof. Giuseppe Capece, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno di Spotorno (provincia di Savona) ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 15 gennaio 1954, n. 18776.1, l'Azienda autonoma di soggiorno di Spotorno, in provincia di Savona, è stata autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti di ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(3416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1954, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal rag. Guido Caccialupi, procuratore capo delle Imposte dirette a riposo, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze 7 settembre 1951, n. 30816, con il quale veniva respinta la sua istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

(3435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9815 del 17 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1954, registro n. 19, foglio n. 281, è stata approvata la modifica all'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, deliberata dal Consiglio di amministrazione di detto ente nella seduta del 28 marzo 1952.

(3432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	638,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania . . .	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	220695	Confraternita di Maria SS.ma del Carmine e della Misericordia in Gallipoli (Lecce) . . .	1.190 —
Cons. 5 % (1917)	347433 (nuda proprietà)	D'Alessio Tommaso fu Carlo, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Salinari Vincenza fu Gregorio vedova D'Alessio Carlo . . .	645 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2245) Roma, addì 6 maggio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Prasco (Alessandria), dell'estensione di ettari 385, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Acqui-Novi-Genova, confine comunale Visone, stazione ferroviaria di Prasco;

est: dalla stazione ferroviaria di Prasco, strada comunale concentrico comune di Prasco;

sud: dal concentrico di Prasco, confine comunale di Cremolino e Morbello fino alla casa Lombardina;

ovest: da casa Lombardina, confine comunale di Visone fino alla strada provinciale Acqui-Novi Ligure-Genova.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Lunano (Pesaro), dell'estensione di ettari 650 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: da Cà Matteucci-Cà Lazzaro-Caiariccia, da Caiariccia (quota 523) a quota 513, a Cà Boscaglia;

ovest: da Cà Boscaglia ai Ranchi, indi Pianella-Lunano, da Lunano, corso del fiume Foglia fino alla C. Miniera;

nord-est: da C. Miniera a quota 250; da quota 250 a quota 381, da quota 381 al fosso la Ruota, dal fosso la Ruota al monte San Leo, dal monte San Leo al fosso Chebuoni ed a Cà Matteucci.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Imola (Bologna), dell'estensione di ettari 710, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: poggio di Sopra e via Suore;

est: fondo Montrone, monte Albano, via Mezzocolle, fondi Possessione e Monte;

ovest: via Montecatone Pieve.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Monterenzio (Bologna), dell'estensione di ettari 652, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio di Vignale, dalla chiesa di Monterenzio al torrente Sillaro;

est: torrente Sillaro, fino al rio Grande;

sud: rio Grande, fino alla strada della Collina;

ovest: strada della Collina fino alla chiesa di Monterenzio.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Montegiorgio-Montevidon Corrado, fino all'incrocio con la strada vicinale detta dei Ferranini;

ovest: strada vicinale dei Ferranini fino al bivio con la strada Faleriense ad est della villa Passari;

sud: strada Faleriense, dal km. 25 circa al km. 23 circa, e cioè fino al bivio di detta strada con la strada Montegiorgio stazione-Montegiorgio;

est: strada Montegiorgio stazione-Montegiorgio, fino al bivio al km. 3 circa di detta strada, indi strada esterna dall'incasato di Montegiorgio nella parte ovest.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Pecetto di Valenza (Alessandria), dell'estensione di ettari 301, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Falamera;

est: via de Biaggi e strada comunale Molina;

sud: strada Molina fino alla strada della Serra;

ovest: strada comunale della Serra.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Urbino, località monte Avorio (Pesaro), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: parrocchia di monte Olivo e proprietà eredi Amadori;

est: strada comunale di monte Soffio-monte Olivo;

sud: strada di Bocca Trabaria (n. 73-*bis*) che da monte Soffio conduce a Cà La Lagia;

ovest: strada di Cà La Lagia (comunale) che conduce a Cà Pinzo.

(3381)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per la promozione ad un posto di archivista (gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 1953, al registro n. 84, foglio n. 310, con cui venne bandito concorso per esami per la promozione a un posto di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria nel Consiglio di Stato;

Vista la proposta in data 12 maggio 1954, n. 413 Gab. del Presidente del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 821;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Russo prof. dott. Raffaele, referendario del Consiglio di Stato.

Membri:

Musotto prof. dott. Salvatore, direttore di segreteria di 1ª classe al Consiglio di Stato;

Urna prof. dott. Gaetano, insegnante d'istruzione media.

Segretario:

Sciolla dott. Alberto, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione dell'interno.

Il présente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1954
Registro n. 92 Presidenza, foglio n. 220.

(3474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre negli Istituti e nelle Scuole d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;

Considerato che è stato provveduto all'espletamento dei concorsi speciali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416, per quanto riguarda i posti di insegnante titolare negli Istituti e nelle Scuole d'arte e pertanto possono essere conferiti attraverso normali concorsi i posti presentemente vacanti;

Visto il fonogramma a mano n. 73671/12016 in data 3 aprile 1954, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi per titoli negli Istituti di istruzione artistica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre negli Istituti e nelle Scuole d'arte:

Istituti d'arte

Faenza: un posto di insegnante di decorazione e plastica ornamentale ceramica (gruppo *A*, grado 10°).

Massa: un posto di insegnante di disegno geometrico, elementi architettonici e ornamentali (gruppo *A*, grado 10°).

Modena: un posto di insegnante di plastica ornamentale con la direzione dell'officina di terracotte e stucchi (gruppo *A*, grado 10°).

Napoli: un posto di insegnante di disegno geometrico, descrittivo, di architettura (gruppo *A*, grado 9°).

Palermo: un posto di insegnante di disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva (gruppo *A*, grado 9°).

Parma: un posto di insegnante di figura per le sezioni di decorazione murale (gruppo *A*, grado 10°).

Perugia: un posto di insegnante di storia dell'arte, stili e tecnologia (gruppo *A*, grado 10°).

Sassari: un posto di insegnante di architettura, proiezioni, teoria delle ombre (gruppo *A*, grado 10°);

un posto di insegnante di decorazione plastica e disegno relativo (gruppo *A*, grado 10°).

Venezia: un posto di insegnante di architettura e costruzioni (gruppo *A*, grado 9°);

un posto di insegnante di disegno geometrico, proiezioni e prospettiva con l'obbligo della direzione di un laboratorio (gruppo *A*, grado 9°).

Scuole d'arte di 2° grado

Caltagirone: un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo *A*, grado 7°);

un posto di insegnante di chimica ceramica (gruppo *A*, grado 10°);

un posto di insegnante di disegno a mano libera e professionale (gruppo *A*, grado 10°).

Fano: un posto di insegnante di decorazione pittorica e disegno professionale nella sezione delle arti femminili (gruppo *A*, grado 10°).

Isernia: un posto di insegnante di decorazione pittorica con la direzione del laboratorio della ceramica (gruppo *A*, grado 10°).

Macerata: un posto di insegnante di disegno geometrico, a mano libera e architettonico (gruppo *A*, grado 10°).

Volterra: un posto di insegnante di ornato e figura disegnata (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I titoli devono comprovare principalmente il valore artistico e didattico del candidato.

Per la partecipazione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni.

In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 200, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti e degli eventuali titoli, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati e precisare a quale concorso si chieda di essere ammessi, specificando anche la materia delle cattedre messe a concorso. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100; rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno o in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

g) copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in bollo da L. 200, per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli di studio, scientifici, didattici e artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati o insegnanti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati o insegnanti non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, dal quale risultino: inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), e), f), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1. Gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

2. Gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana in carta da bollo da L. 100.

3. Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100.

4. Gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

5. I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6. I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o

della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, mentre i mutilati ed invalidi per servizio assimilati ai mutilati ed invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69 di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità.

7. Gli orfani dei caduti nei conflitti o per fatti indicati al precedente n. 6, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità.

8. I figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati al precedente n. 6, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nel precedente n. 6.

9. Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati al precedente n. 6 o dei caduti per causa di servizio, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

10. I profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100.

11. I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui riesiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100.

12. I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione.

13. Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 100.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

Le domande che pervengono dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potrano dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti, sempre che riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente

I lavori devono essere spediti in plico a parte al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti (Ufficio concorsi).

I plichi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esternamente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si chiede di partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto se a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1954
Registro n. 26, *foglio n.* 222.

(3426)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a quarantuno posti di medico aggiunto in prova gruppo A, grado 7° - ruolo sanitario (grado 10° dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di medico aggiunto in prova nel ruolo della carriera sanitaria gruppo *A*, grado 7° (grado 10° dello Stato) per ciascuna delle seguenti sedi: Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bologna, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Enna, Ferrara, Foggia, Genova, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Mantova, Messina, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Siena, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza, Viterbo, Udine.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, che risultino in possesso del diploma di laurea di medicina e chirurgia conseguito in una Università dello Stato entro il 1° luglio 1950.

Gli aspiranti possono concorrere anche per più sedi tra quelle innanzi citate ed in tal caso dovranno elencarle nella domanda di ammissione al concorso in ordine di preferenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno presentare, o far pervenire in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale), in Roma, via Flavia n. 93, entro il 30 settembre 1954, la domanda, in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal concorrente il quale deve dichiarare in essa: la paternità e maternità; la data e il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate; il titolo di studio; la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954. n. 368.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare in essa di impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione del suo recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Nelle domande i candidati dovranno, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per il medesimo ruolo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra citato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Alla domanda dev'essere unito un assegno circolare di un Istituto di credito intestato impersonalmente all'Ente per l'importo di L. 1500 per tassa di ammissione al concorso.

Art. 3.

I candidati non devono aver superato, alla data del presente bando, l'età di trentanove anni.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato:

a) a 44 anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani, combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il beneficio è esteso a coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

b) a 45 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore, nonchè per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra,

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

3) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia;

4) per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) per coloro che, alla data del presente avviso, prestano servizio non di ruolo alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.

Tali benefici assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Il limite di età di 39 anni è inoltre elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domane di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Detti aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, rivestano la qualifica di dipendente di ruolo dell'E.N.P.A.S.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Ufficio personale), entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa lettera di comunicazione e risultante dalla cartolina di ricevuta di ritorno della raccomandata, i documenti di cui appresso per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra o lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o degli invalidi del terrorismo politico nelle colonie o degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a norme del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal

16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o delle vittime del terrorismo politico nelle colonie o dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione dell'E.N.P.A.S. a presentare, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa lettera di comunicazione e risultante dalla cartolina di ricevuta di ritorno della raccomandata, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non può menomare l'attitudine del candidato stesso all'impiego per il quale concorre. Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

7. Originale o copia autentica notarile del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una Università dello Stato entro il 1° luglio 1950.

Originale o copia autentica notarile del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; sono dispensati dalla presentazione di tale diploma coloro che conseguirono la laurea posteriormente al 1° gennaio 1944.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio [illegible] per ogni altro foglio intercalare. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; la firma del sindaco dev'essere legalizzato dal prefetto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

E' data facoltà ai candidati di presentare la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente avviso, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciargliela tempestivamente.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato (da applicarsi su carta da bollo da L. 100) con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenterà alle prove d'esame.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti non di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso della Direzione generale ove redatti nelle forme prescritte; tali documenti dovranno però essere menzionati specificamente nell'elenco da allegare alla domanda.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella del presente bando, e però in tal caso essi devono essere riprodotti.

I candidati di ruolo dipendenti dall'E.N.P.A.S. invece, potranno limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 8 del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del precedente art. 5.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione della attestazione di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati, a qualunque titolo, ad altre pubbliche Amministrazioni.

L'Ente di riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, documenti che non fossero conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 5.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrino di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 9.

Non potranno partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti analoghi concorsi per la nomina a medico aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 7°), nel ruolo del personale sanitario dell'E.N.P.A.S., senza conseguirvi l'idoneità.

L'espulsione del candidato, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 10.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Essi avranno luogo in Roma nei giorni e nella sede che verranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso.

a) Le prove scritte consistono in:

1) un tema su argomenti di patologia medica;

2) un tema su argomenti di patologia chirurgica.

Ai concorrenti sono concesse otto ore per ogni prova scritta.

b) La prova orale verte sui seguenti argomenti:

1) materia delle prove scritte;

2) legislazione previdenziale ed assistenziale in Italia;

3) organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina legislativa;

4) elementi fondamentali di medicina legale delle assicurazioni sociali;

5) organizzazione e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con provvedimento presidenziale ai termini del regolamento dell'Ente, formerà le graduatorie di merito di cui al paragrafo che segue, osservando le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Le graduatorie che saranno compilate per ogni sede avranno valore ai soli fini dell'assegnazione dei vincitori alle varie sedi, mentre, per quanto riguarda l'inquadramento nei ruoli organici del personale sanitario dell'Ente, sarà compilata un'unica graduatoria, in base al risultato degli esami sostenuti da tutti i concorrenti.

La graduatoria del concorso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., sarà pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Ente stesso e la pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti nella graduatoria, da presentarsi entro 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

La nomina dei vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sarà conferita sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, la facoltà di assegnare a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso saranno assegnati a quella delle sedi prescelte cui avranno diritto in base alla preferenza spettante in ordine di graduatoria; restando salva, però, la facoltà dell'Ente di destinarli eventualmente, in prosieguo di tempo, a qualsiasi altra sede in relazione alle esigenze di servizio.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste dei vincitori intese ad ottenere il trasferimento a sedi non contemplate nel bando di concorso.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, saranno dichiarati rinunciatari al posto conseguito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova con il trattamento economico previsto dal regolamento organico dell'Ente e destinati alla sede assegnata senza diritto all'indennità di prima sistemazione.

Superato con esito favorevole il periodo di prova della durata di almeno sei mesi, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina in ruolo per l'assegnazione al grado iniziale del ruolo sanitario (gruppo *A*) dell'Ente.

I medici aggiunti in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non siano riconosciuti idonei, sono licenziati senza diritto ad indennità alcuna.

Roma, addì 15 luglio 1954

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3478)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1953, n. 1975, registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1953, registro n. 44 bilancio Trasporti, foglio n. 181, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di ingegnere, indetto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, n. 507;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.24.226.115830, in data 24 giugno 1954;

Decreta:

Il vice direttore generale dott ing. Amedeo Cuttica è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di ingegnere, in sostituzione del dottor ing. Ferruccio Marin.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1954
Registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 20. — LA MICELA

(3493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerari e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1953, registro n. 3, foglio n. 188, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1953, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1954, registro n. 5, foglio n. 175, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale statale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sopracitato:

1) De Donato Vincenzo . . punti 15 — su 20
2) Tomaselli Oronzo » 13,50 »
3) Conte Salvatore » 13 — »

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine sopraindicato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Registro n. 6, foglio n. 264.

(3424)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte ostetriche, di cui al bando di concorso n. 40704 del 1° agosto 1951, sono rimaste vacanti per rinunzia delle vincitrici, o per mancata assunzione da parte delle stesse entro il termine prescritto;

Considerato, pertanto, che le sedi stesse vanno assegnate, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 27 febbraio corrente anno;

Decreta:

Le seguenti candidate sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

D'Antonio Elena dalla condotta di Orria a quella di Albanella;

Palumbo Giovanna alla condotta di Magliano Vetere.

Salerno, addì 25 maggio 1954

Il prefetto: ARIA

(3343)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.